

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 154/2015 Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. S. 2124 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	129
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	134
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial ed altri (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	131
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	135
Revisione della Parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	132
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	137
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze » ( <i>Deliberazione</i> ) .....	133
ALLEGATO 4 ( <i>Programma approvato dalla Commissione</i> ) .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	133

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE indi del presidente Gianpiero D'ALIA.*

##### La seduta comincia alle 8.50.

**DL 154/2015 Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.**

**S. 2124 Governo, approvato dalla Camera.**  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato sul decreto-legge n. 154 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione si è già espressa nel corso dell'esame al provvedimento alla Camera, in data 14 ottobre 2015.

L'articolo 1 è volto al finanziamento del Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cosiddetto programma « Scuole belle »).

Ricorda che il cosiddetto programma « Scuole belle » per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici prevede un finanziamento complessivo di 450 milioni di euro (di cui 280 milioni di euro già stanziati), per il periodo 1° luglio 2014-1° aprile 2016. La relazione illustrativa precisa inoltre che il suddetto piano è stato elaborato a seguito dell'accordo siglato il 28 marzo 2014, con il quale si è trovata soluzione alla problematica occupazionale dei lavoratori ex LSU, impegnati fino all'anno precedente nelle attività di pulizie delle scuole e formati, per l'occasione, a prestare servizio come manutentori.

Il finanziamento degli interventi del Piano viene garantito dall'articolo in esame disponendo:

l'immediato utilizzo di risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, « già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015 » a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC) per la prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. Al riguardo, si richiama la delibera dello stesso CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, con la quale è stata disposta una prima assegnazione di risorse per tali finalità;

una nuova autorizzazione legislativa di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2015, i cui oneri finanziari sono coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato inserito l'articolo 1-bis, che, allo scopo di consentire alle pubbliche amministrazioni la prosecuzione delle attività correlate ai cosiddetti lavori socialmente utili di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 468 del 1997, stabilisce che tali articoli, che disciplinano l'utilizzo di

lavoratori percettori di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, si applicano ai progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL (prevista dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, e non già, come previsto a legislazione vigente, soltanto a quelli in corso alla data del 24 settembre 2015.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetto « Prodi-bis »), consentendo, a determinate condizioni, una proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali.

Nel corso dell'esame alla Camera, sono state introdotte alcune modifiche concernenti la procedura dell'amministrazione straordinaria.

L'articolo 3, comma 1, è volto a stabilire una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che hanno colpito i territori delle province di Piacenza e Parma, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015.

In particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi: 4 milioni di euro per la provincia di Parma; 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza; 3,679 milioni di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall'evento. La riduzione degli obiettivi è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizione per l'attuazione della cosiddetta « premialità » – misura prevista in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno e dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinata dal comma 122 dell'articolo 1

della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) – nei limiti degli spazi residui, quantificati alla data del 24 settembre 2015. Conseguentemente, la norma dispone la sospensione per l'anno 2015 dell'applicazione del meccanismo di premialità, di cui al citato comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede che per l'anno 2015 non rilevano ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le spese effettuate da parte degli enti locali – sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito – per eventi calamitosi, verificatisi nel 2015, per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in esame. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. A tal fine gli enti interessati comunicano al Dipartimento della protezione civile, entro il 10 dicembre 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese in questione. Con apposito D.P.C.M. da emanare entro il 16 dicembre 2015 sono individuati gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo della stessa, disponendosi altresì che, qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste.

Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3220 Sorial ed altri.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Ivan CATALANO (SCpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla Commissione Affari costituzionali della Camera sulla proposta di legge n. 3220 Sorial ed altri.

La proposta di legge interviene in ordine alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddetto « auto blu »), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica in misura ulteriore rispetto alle misure di contenimento già previste dalla normativa vigente.

Tali misure sono ora riconducibili principalmente all'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, che costituisce l'ultimo di una serie di interventi normativi di contenimento della spesa per autovetture di servizio iniziati a partire dalla legge finanziaria 2005.

A tal fine l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce, al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto le autovetture medesime. Viene precisato che le amministrazioni cui è destinata la nuova disciplina comprendono le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali.

Ricorda peraltro che, secondo la giurisprudenza costituzionale, « il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario » (sentenza n. 144 del 2012).

Il comma 2 esclude dalle nuove regole stabilite al comma 1 talune tipologie di servizi. Si tratta, in particolare, dei servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'inco-

lunità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

Il comma 3 reca il divieto espresso per le amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente, precisandosi poi ai commi 4 e 5 le norme sanzionatorie, costituite: dalla nullità degli atti adottati in violazione della nuova disciplina, qualificati altresì come illecito disciplinare, con applicazione di una sanzione pecuniaria da mille a cinquemila euro, salva l'azione di responsabilità per danno erariale; dall'obbligo di vendere secondo le norme di dismissione dettate dall'articolo 2 le autovetture acquistate al di fuori dei casi consentiti.

L'articolo 2 dispone appunto la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle consentite per i servizi individuati dal comma 2 dell'articolo 1, mediante vendita realizzata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica. Viene inoltre precisato che la dismissione avverrà sulla base del censimento delle autovetture previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015.

Il medesimo articolo 2 dispone, al comma 2, che a decorrere dal 2015 le dotazioni di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture (salve le eccezioni stabilite dall'articolo 1), nonché i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime siano trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'articolo 3 demanda infine ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia, l'adozione del regolamento di attuazione della legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore.

Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) ricorda che il profilo della dismissione a titolo gratuito in favore di enti senza scopo

di lucro è stato già oggetto di discussione nella Commissione permanente di cui è membro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato n. 2*).

#### **Revisione della Parte II della Costituzione.**

**C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Ivan CATALANO (SCpI) richiede un chiarimento in ordine alle modalità di elezione del Senato nel caso in cui la prima elezione avvenga prima dell'approvazione della nuova legge elettorale prevista dalla riforma costituzionale e del suo recepimento da parte delle Regioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, ricorda che, fino all'entrata in vigore della nuova legge elettorale del Senato che coniugherà il principio dell'investitura popolare con l'elezione da parte dei consigli regionali, si applicherà la disciplina transitoria dettata dall'articolo 39, comma 1, del disegno di legge in esame, che prevede l'elezione, con metodo proporzionale, da parte dei consigli regionali. Rileva inoltre come i tempi non si prospettino brevi, risultando necessari sia l'approvazione della legge elettorale nazionale, che potrà avere un contenuto più stringente rispetto alla legge di determinazione dei principi fondamentali in materia elettorale prevista

dall'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sia il suo recepimento da parte delle Regioni. Auspica pertanto che si proceda ad una rapida approvazione della legge nazionale, in considerazione del fatto che alcune Regioni procederanno al rinnovo degli organi prima della scadenza naturale della legislatura nazionale.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 9.15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 11 novembre 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».**

(*Deliberazione*).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la riunione di oggi è finalizzata alla

deliberazione del programma dell'indagine conoscitiva.

Sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento della Camera, e l'autorizzazione del Presidente del Senato, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Rileva che l'indagine conoscitiva si concluderà entro l'11 maggio 2016 e si svolgerà sulla base del programma riportato in allegato (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 9.25.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ALLEGATO 1

**DL 154/2015 Disposizioni urgenti in materia economico-sociale  
(S. 2124 Governo, approvato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO**

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2124, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante « Disposizioni urgenti in materia economico-sociale », approvato dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 14 ottobre 2015;

considerato che il contenuto del provvedimento in esame risulta riconducibile: per quanto riguarda l'articolo 1, alle materie « istruzione » e « governo del territorio », spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.); per quanto riguarda l'articolo 2, alla materia « ordinamento civile », ascritta alla competenza esclusiva

statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.); per quanto riguarda l'articolo 3, alla materia « coordinamento della finanza pubblica », spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che l'articolo 1 è volto a consentire l'immediato utilizzo dello stanziamento per il Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, già previsto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

appare opportuno evitare l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi, che, seppure condivisibili nel merito, risultano estranei alle finalità di riequilibrio economico e sociale in favore delle aree sottoutilizzate cui il Fondo è destinato.



## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial ed altri).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3220 Sorial ed altri, recante « Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni »;

rilevato che la proposta di legge in esame introduce un divieto generalizzato per le pubbliche amministrazioni, inclusi le Regioni e gli enti locali, di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di *leasing* al riguardo, ferme restando le disposizioni relative alle auto destinate a particolari servizi, e impone la dismissione delle autovetture medesime tramite asta pubblica su piattaforma elettronica, destinando i relativi risparmi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

considerato che:

il contenuto del provvedimento appare riconducibile, per i profili concernenti le amministrazioni statali, alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « sistema contabile dello Stato », ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *e*), Cost.), e, per i profili concernenti le amministrazioni territoriali, alla materia « coordinamento della finanza pubblica », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma Cost);

secondo la giurisprudenza costituzionale, « il legislatore statale può legittima-

mente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario » (sentenza n. 144 del 2012, relativa al contenimento delle spese per le auto di servizio; nello stesso senso cfr., *ex plurimis*, sentenza n. 417 del 2005);

appare comunque opportuno che anche le amministrazioni regionali, nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto del principio di leale collaborazione, adeguino i propri ordinamenti alla normativa volta al contenimento delle spese per le auto di servizio e di rappresentanza;

risulta inoltre necessario, al fine di rispettare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa restino acquisiti ai bilanci degli enti medesimi e siano finalizzati a soddisfare i bisogni dei territori;

considerato infine che:

il conseguimento di effettivi risparmi in attuazione delle misure previste dalla proposta di legge in esame rischia di essere vanificato dalla mancata previsione di misure restrittive per il noleggio delle autovetture e l'acquisto di buoni taxi;

in talune ipotesi la dismissione onerosa delle autovetture potrebbe risultare non agevole o conveniente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia prevista, in luogo dell'applicazione diretta alle Regioni della disciplina del contenimento delle spese per le autovetture di servizio e di rappresentanza, un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, volta a recepire i principi della normativa statale in materia, ferme restando le normative regionali che prevedano misure più restrittive;

2) sia previsto che per gli enti locali i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa per le autovetture

restino acquisiti ai relativi bilanci, per essere destinati al soddisfacimento delle esigenze primarie della popolazione;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti l'opportunità di estendere le misure restrittive relative all'acquisto e alla stipula di contratti di *leasing* delle autovetture anche al noleggio e all'acquisto di buoni taxi;

*b)* si valuti l'opportunità, nelle ipotesi in cui la dismissione onerosa delle autovetture risulti non agevole o conveniente, di riconoscere la facoltà alle amministrazioni di procedere alla cessione a titolo gratuito, tramite procedure ad evidenza pubblica, ad enti e associazioni senza scopo di lucro che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria sul territorio.



## ALLEGATO 3

**Revisione della Parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione »;

richiamati i pareri già espressi dalla Commissione, in data 11 giugno 2014, 11 dicembre 2014 e 30 luglio 2015;

preso atto positivamente delle modifiche apportate dal Senato al nuovo articolo 55, quinto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1, concernenti la definizione delle funzioni del nuovo Senato, che hanno recepito i rilievi formulati da questa Commissione nel parere espresso in data 30 luglio 2015;

valutata favorevolmente la previsione – introdotta dal Senato al nuovo articolo 57, quinto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 – secondo la quale i senatori sono eletti « in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri » in occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle Province autonome, previsione volta a garan-

tire una maggiore democraticità all'elezione dei senatori, conferendo loro una legittimazione popolare;

rilevato che, al fine di garantire l'applicazione della disposizione sull'elezione dei senatori « in conformità alle scelte espresse dagli elettori », risulta necessaria l'approvazione della nuova legge elettorale del Senato, che potrà avvenire anche nella legislatura in corso; per la prima elezione del Senato, tale applicazione potrà peraltro essere effettiva solo nelle Regioni che procedono al rinnovo dei propri organi contestualmente all'elezione della Camera (o eventualmente in precedenza, ma dopo l'approvazione della nuova legge elettorale del Senato ed il suo recepimento da parte della legislazione elettorale regionale);

condivise le modifiche apportate dal Senato al nuovo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 30, ampliando il novero delle materie che possono essere oggetto del cosiddetto « regionalismo differenziato », con l'aggiunta, in particolare, della materia « politiche sociali »;

valutate altresì favorevolmente le modifiche apportate dal Senato all'articolo 39, comma 13, relativo all'applicazione della riforma costituzionale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, sostituendo l'espressione « adeguamento » degli statuti con l'espressione « revisione » per riferirsi al momento dal quale la nuova disciplina del titolo V risulterà applicabile alle Regioni e statuto speciale e

alle Province autonome e introducendo l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, a decorrere dalla revisione degli statuti, dell'articolo 116, terzo comma, Cost., relativo al cd. « regionalismo differenziato », con una disciplina transitoria per il periodo precedente alla suddetta revisione;

sottolineando che il processo di revisione degli statuti in attuazione della riforma costituzionale, sulla base del principio dell'intesa, potrà essere l'occasione per l'avvio di un percorso comune delle cinque autonomie speciali nei confronti di tale revisione, un percorso che sia in grado di rinsaldare il pluralismo costituzionale e

rileggere i fondamenti della specialità in chiave di responsabilità e solidarietà,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

al fine di assicurare che l'elezione del nuovo Senato avvenga « in conformità alle scelte espresse dagli elettori », appare opportuno che la nuova legge elettorale del Senato sia approvata in termini brevi, anche per garantire alle Regioni i tempi necessari per adeguare le rispettive normative elettorali.

## ALLEGATO 4

**Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».****PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

Il « sistema delle Conferenze » costituisce allo stato la principale sede istituzionale di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, snodo fondamentale dei rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica.

Il sistema delle Conferenze Stato-regioni ed autonomie locali è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come « una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione », al cui interno « si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse » (sentenza n. 31/2006).

La riforma costituzionale all'esame delle Camere supera l'attuale sistema di bicameralismo perfetto, configurando il Senato quale Camera di rappresentanza degli enti territoriali, e rivede al tempo stesso l'assetto dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali attraverso un nuovo disegno del titolo V.

L'eventuale approvazione della riforma comporta necessariamente una ridefinizione ed un ripensamento della funzione delle Conferenze, in conseguenza del nuovo ruolo del Senato della Repubblica, che diviene titolare della funzione di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali.

Si tratta naturalmente di un assetto tutto da costruire, che dipende anche dalla composizione del futuro Senato e dalla capacità che esso avrà di essere espressione della volontà dei territori.

La revisione del titolo V è inoltre volta a definire un sistema di governo multilivello caratterizzato da una minore conflittualità. L'individuazione di forme di cooperazione tra Stato ed enti territoriali, anche interne alle istituzioni parlamentari, appare utile per favorire una più ordinata messa a punto del nuovo sistema, evitando l'abnorme contenzioso costituzionale che ha fatto seguito alla riforma del 2001.

Diverse soluzioni sono già state prospettate nel dibattito in corso. Scartata la via della costituzionalizzazione delle Conferenze, pur percorsa da precedenti progetti di riforma, le proposte vanno dalla soluzione più drastica della soppressione delle Conferenze alla definizione di un nuovo ruolo, eventualmente attraverso il riconoscimento esclusivamente di competenze di tipo amministrativo.

Un'ulteriore questione riguarda poi lo spazio che nel nuovo quadro costituzionale potrà avere la Commissione bicamerale per le questioni regionali, come eventuale sede di mediazione e confronto tra la Camera, organo di rappresentanza della Nazione, ed il Senato, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali.

Anche al di là della riforma costituzionale, un riordino del « sistema delle Conferenze » appare comunque ineludibile.

Al crescente ruolo assunto nell'attuazione delle politiche fondamentali del sistema-Paese, per cui le Conferenze sono divenute di fatto una sede di continua contrattazione politica, non ha fatto riscontro un'adeguata revisione delle procedure. Si rende dunque necessaria una razionalizzazione volta a rendere più ef-

ficaci i procedimenti di negoziazione e mediazione politica fra Governo e autonomie territoriali e ad assicurare il rispetto del fondamentale principio della trasparenza.

Un altro elemento da approfondire è quello relativo al ruolo che nel nuovo circuito potranno giocare le assemblee elettive, soprattutto quelle regionali, potendosi porre in discussione il vigente assetto che vede le Conferenze esclusivamente quale sede di rappresentanza dei governi in favore del riconoscimento di uno spazio per gli organi democraticamente eletti.

Saranno pertanto svolte audizioni di rappresentanti del Governo (Ministro per

le riforme costituzionali e per l'attuazione del programma di Governo, Ministro per gli affari regionali, Ministro dell'interno), rappresentanti del « sistema delle conferenze » (Conferenza Stato-regioni e Conferenza unificata, Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome, Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative regionali), rappresentanti degli enti territoriali e delle relative associazioni, studiosi ed esperti della materia oggetto dell'indagine, funzionari del Governo o degli enti territoriali con competenza sulla materia.

Il termine per lo svolgimento dell'indagine è di sei mesi.